



DELIBERA N. 80 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTA** la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

**VISTA** la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

**CONSIDERATO** il ricorso della sig.ra ██████████ avverso il provvedimento emanato dal Cpl di ██████████ prot. n. ████████ del 13/01/2020 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza comunicazione di giustificato motivo, alla prima convocazione, fissata per il 20/12/2019;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Fornovo 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it) - PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it)

\*\*\*

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la ricorrente sottoscriveva, in data 23/03/2018, presso il CpI di [REDACTED], il Patto di Servizio Personalizzato e la scheda di presa in carico. Convocata per il giorno 22/07/2019, la ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data senza alcuna comunicazione di giustificato motivo al CpI.

Con nota prot. N. [REDACTED] del 13 gennaio 2020 il CpI notificava alla ricorrente il provvedimento sanzionatorio con le veniva comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al primo appuntamento.

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando di non essersi potuta presentare all'appuntamento fissato dal CpI perché ancora in maternità e per malattia bambino.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla Sig.ra [REDACTED]; scheda personale con calendarizzazione incontri sottoscritta; copia racc. A/R n. [REDACTED] del 17/12/2018 e n. [REDACTED] del 21/01/2019 restituite al mittente per compiuta giacenza. In merito al ricorso, il CpI rappresenta che nel Patto di Servizio e nella scheda sottoscritti dalla ricorrente è chiaramente indicata la data dell'appuntamento.

In merito al ricorso, il CpI rappresenta che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini di cui alla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nella nota di convocazione. Il CpI precisa che la ricorrente non ha fatto presente la situazione in occasione della stipula del PdS e contestuale sottoscrizione nella scheda di presa in carico, indicante la data della convocazione.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso della Sig.ra [REDACTED] e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

La ricorrente non ha né comunicato il suo stato di gravidanza né prodotto la documentazione, atta a motivare la giusta causa di assenza all'appuntamento fissato dal CpI.

Le ipotesi di giustificato motivo infatti – tra le quali rientrano quelle legate a “stato di gravidanza nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro”, esplicitate anche nel PdS - vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista - pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Fornovo 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it) - PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it)



La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

**Il Segretario**  
Dott. Rita De Rinaldis

**Il Presidente**  
Avv. Paola Nicastro  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)